SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA —

6° COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1969

(10^a seduta, in sede redigente e in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta e rinvio:

- « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22) (D'iniziativa dei senatori Codignola ed altri);
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279) (D'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri);
- « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526) (D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri);
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (576) (D'iniziativa dei senatori Caron ed altri):

Presidence								Po	ıg.	166,	176
CODIGNOLA											175
GIANQUINTO										173,	174
LIMONI, rela	ato	re			166	j,	171,	17	72,	173,	174
PELLICANÒ											171
Premoli .										175,	176
RENDA											171

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 tebbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali » (164) (D'iniziativa dei senatori Torelli ed altri):

Presidente							1	Pag	3. 1	181,	182
Donati .											182
Spigaroli, r	ela	ito	re								182

Discussione e rinvio:

« Ripristino in via transitoria di classi ad ordinamento speciale presso gli istituti professionali per il commercio e femminili e riconoscimento dei diplomi di qualifica » (533):

PRESIDENT														
BALDINI														179
BLOISE .												179,	180,	181
DONATI, 1	rel	ato	re							176	,	177,	178,	181
FARNETI .	Ar	iell	a											179
PELLICANI	,	soti	os	egi	rei	tar	io	di	S	tat	0	per	la	
pubblica	is	tru	zic	ne										181
Piovano												177,	179,	180
Romano												177,	178,	181

10° SEDUTA (7 maggio 1969)

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Arnone, Baldini, Bertola, Bloise, Carraro, Cassano, Castellaccio, Codignola, De Zan, Dinaro, Donati, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Germanò, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Piovano, Premoli, Renda, Romano, Russo, Sotgiu, Spigaroli e Verrastro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, la senatrice Bonazzola Ruhl Valeria è sostituita dal senatore Gianquinto.

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi e i sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Biasini, Buzzi e Pellicani.

FARNETI ARIELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

- « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri;
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri;
- « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri;
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (576) d'iniziativa dei senatori Caron ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Codignola, Ferroni, Caleffi e Tolloy: « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia »; d'iniziativa dei senatori Pellicanò, Valori, Di Prisco, Albarello, Naldini, Filippa, Masciale, Tomassini, Preziosi, Menchinelli, Raia, Cuccu e Livigni: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia»; d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Renda, Fabiani, Venanzi, Romano, Bertoli, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Borsari e Li Causi; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia »; d'iniziativa dei senatori Caron, Mazzarolli, Oliva, Baldini, Dal Falco, Montini, Limoni, Forma, Segnana, Dal Canton Maria Pia, Tiberi, Dalvit, Carraro, Del Nero, Cerami, Bartolomei, Perrino, Coppola e Valsecchi Pasquale: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia"».

Data l'identità della materia dei quattro disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

L I M O N I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è questa la terza volta che, in dieci anni, il Parlamento si trova davanti a proposte di iniziativa parlamentare riguardanti la Biennale di Venezia e la necessità di un aggiornamento del suo statuto.

Si incominciò nella terza legislatura con un disegno di legge d'iniziativa comunista, presentato al Senato dai senatori Gianquinto e Giacometti, e con due proposte presentate alla Camera, una per iniziativa socialista — primo firmatario l'onorevole Marangone — e una per iniziativa del comunista De Grada. Finì la legislatura senza che sull'argomento si prendesse una decisione.

Nella quarta legislatura furono presentate quattro nuove proposte di legge relative ad un nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ». Due di esse erano d'iniziativa di deputati democristiani (primo firmatario di una delle quali il caro e indimenticabile amico onorevole Vincenzo Gagliardi, tragicamente scomparso alcuni mesi orsono); una d'iniziativa comunista e una d'iniziativa socialista.

6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

10° SEDUTA (7 maggio 1969)

La discussione, alla Camera prima e al Senato poi, si svolse sul testo della proposta Gagliardi. La proposta arrivò fino alla soglia dell'approvazione: un'approvazione pressocchè unanime, se si fa riserva di una presa di posizione negativa del Gruppo comunista circa l'esercizio di controllo sugli atti del Consiglio di amministrazione della Biennale da parte del Governo, che, poi, all'ultimo momento il Gruppo comunista ritirò pur di vedere approvata la proposta. Ma un emendamento presentato dal sottoscritto, tendente a ripristinare il testo del Senato, che avrebbe voluto sistemare in ruolo — in sede di prima applicazione della leg ge — il personale avventizio, da parecchi anni assunto e in servizio senza soluzione di continuità, fu approvato l'ultimo giorno costituzionalmente utile per la produzione legislativa della precedente legislatura. La Camera non ebbe tempo, o volontà, di approvare la modifica e così l'iter fu interrotto e la proposta decadde per fine legislatura.

Nella nuova legislatura l'argomento è stato sollecitamente ripreso ed eccoci di fronte, qui al Senato, a quattro diversi disegni di legge: n. 22 del senatore Codignola ed altri, n. 279 del senatore Pellicanò ed altri, n. 526 del senatore Gianquinto ed altri, n. 576 del senatore Caron ed altri.

Certo è però che il clima di oggi, anche se siamo a distanza di meno di un anno da quando questa nostra Commissione si intrattenne sul tema della Biennale, è assai diverso. Lo rilevano senza eccezione tutti e quattro i presentatori dei singoli disegni di legge.

Ci sono state in questo frattempo manifestazioni di critica esplose non solo in forme di contestazione (impensabili un anno fa), ma addirittura in dichiarazioni di rivolta che non sembrano appagarsi di ritocchi, di aggiustamenti, di rimedi parziali. Bisogna riconoscere che tale contestazione — indipendentemente dalle soluzioni che noi consapevolmente daremo al grosso problema del rinnovamento della Biennale di Venezia — è spiegabile e, in parte, giustificabile con il fastidio e la nausea che ormai suscitava negli esperti e nella massa il grado di degenera-

zione a cui le manifestazioni pseudo-culturali dell'istituzione veneziana erano arrivate, sacrificando gli autentici valori artistici — o anche quelli semplicemente educativi — ad un genere di manufatti, molto spesso asserviti a fini di reclamistica industriale, deflorati persino di precisione tecnica e di comune buon gusto.

Ne consegue che, se a ragione si può giudicare velleitaria e improduttiva la contestazione globale promossa da alcuni sparuti gruppi di artisti, non sempre tali, e talvolta da manifatturieri di speciosità merceologiche indegne di figurare, non dico in boutiques di rango, ma persino sulle bancarelle di sonnacchiose periferie urbane, tuttavia, ora che si pone mano ad un nuovo ordinamento della Biennale, si deve fare dell'istituto in parola non un organismo burocraticamente anchilosato, destinato a verificare pigramente e conformisticamente (alludo a quel conformismo che è una specie di rispetto umano alla rovescia!) lo stato attuale delle diverse arti, ma, come si dice nella premessa del disegno di legge n. 576, « un istituto animatore dei problemi artistici e della cultura contemporanea in genere ».

È questo, del resto, il fine a cui mirano, sia pure per vie diverse, tutti e quattro i disegni di legge al nostro esame.

Lasciate le considerazioni di carattere generale vediamo le proposte nel loro contenuto specifico. Cercherò di individuare i princìpi da cui ognuna di esse muove, lo spirito che le anima e i fini che si propongono. Vedremo altresì, attraverso la collazione dei testi, se sarà possibile una certa « contaminazione », allo scopo di ricavare un dettato legislativo rispondente alle attese di quanti — e sono moltissimi in Italia e fuori d'Italia sensibili al richiamo dei valori culturali in genere e di quelli più specificamente artistici — hanno interesse al rinnovamento della celebre e a noi carissima rassegna veneziana.

Il punto di partenza delle proposte n. 22, n. 279 e n. 576 è la proposta n. 4157 fatta alla Camera nella precedente legislatura.

Dirò subito che pochi sono i punti in cui le due prime si differenziano da quella. Anzi 6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10° SEDUTA (7 maggio 1969)

la n. 22 ne è una pressochè letterale riproduzione, mentre il disegno di legge n. 576, a sua volta, salvo un punto (quello sul quale nacque e si protrasse la controversia che fece cadere senza definitiva approvazione la proposta di legge nella precedente legislatura), ricalca quella proposta e — più nella forma che nella sostanza — di poco si differenzia dal disegno di legge n. 22.

Ritengo opportuno, entrando nel merito seguire il filo conduttore che ci offrono i disegni di legge n. 576 e n. 22.

Avverto in via preliminare che in questa mia relazione, che non ha altra pretesa che quella di introdurre il discorso, riservandomi scelte e giudizi definitivi a dibattito concluso, toccherò solo dei punti che mi sembrano di interesse sostanziale.

Nell'articolo 1 dei disegni di legge n. 576 e n. 22 si dà la definizione della Biennale denominandola: « Ente autonomo " La Biennale di Venezia"». Si aggiunge che esso ha « personalità giuridica di ente di diritto pubblico ». Se ne indica la sede: Venezia; se ne definisce la natura: «istituto di cultura artistico internazionale » (se si potrà cambiare questa dizione, tornerà a vantaggio del buon gusto letterario!); se ne individuano fini e modi di attività: cioè offrire « documentazione e comunicazione sulle arti » quali si presentano in tutto il mondo; assicurare attraverso la libertà delle idee e della espressione « una continua informazione e discussione sui problemi della cultura artistica contemporanea ».

L'articolo 2 fissa i cinque compiti dello Ente: 1) organizzare l'Esposizione Bienna-le internazionale delle arti figurative, le mostre internazionali del cinema, dell'arte musicale, dell'arte teatrale; 2) organizzare all'estero mostre di arte figurativa contemporanea italiana; 3) promuovere e organizzare manifestazioni di carattere culturale e artistico, anche in collaborazione con altri enti; 4) organizzare e gestire altre manifestazioni internazionali d'arte relative ad altri settori, diversi dai precedenti, che l'Ente intenda curare (e questa è una novità rispetto alla proposta di legge n. 4157); 5) curare l'incremento e il funzionamento della

biblioteca, dell'archivio storico, della cineteca, della fototeca e della discoteca.

L'articolo 3 riguarda l'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, il tutto disciplinato da appositi regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

L'articolo 4 parla della sede delle manifestazioni: Venezia; eccezion fatta per le speciali manifestazioni promosse dalla Biennale, di cui ho detto testè, che si svolgono in punti diversi del territorio nazionale o all'estero. In questo articolo è detto anche che il comune provvede alla manutenzione dei locali e degli edifici, al pagamento delle imposte e per di più provvede all'anticipo di 50 milioni all'anno per servizio di cassa, senza interessi.

L'articolo 5 parla del patrimonio della Biennale: immobili, mobili, lasciti, erogazioni.

L'articolo 6 tratta dei mezzi di finanzia mento e delle iniziative dell'Ente: con che cosa saranno finanziate e sostenute le iniziative. Si riferisce cioè ai redditi patrimoniali; al contributo dello Stato; ai contributi ordinari annuali del comune di Venezia, del la Provincia e della Regione; ai contributi straordinari dei medesimi enti; ai proventi di gestione; ad eventuali contributi di enti e privati italiani e stranieri.

Dall'articolo 7 all'articolo 14 si parla degli organi istituzionali dell'Ente: presidente, consiglio direttivo, collegio sindacale. All'articolo 8 si parla del presidente e del consiglio direttivo. Si dice che presidente e membri del consiglio devono essere « personalità della cultura e dell'arte » (« di fama internazionale » aggiunge il disegno di legge Codignola). Sono proposti dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i mi nistri dell'istruzione, e del turismo e dello spettacolo, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I due disegni di legge prevedono che membro di diritto e vice presidente dell'Ente sia il sindaco di Venezia. Il presidente invece è scelto fra una rosa di nominativi designa ti dal consiglio comunale di Venezia.

L'articolo 9 precisa le attribuzioni del presidente. Niente di eccezionale: sono le nor-

10° SEDUTA (7 maggio 1969)

mali attribuzioni del presidente di qualsiasi ente.

L'articolo 10 stabilisce la composizione del consiglio direttivo. Secondo il disegno di legge n. 576 i membri sono 14 (il n. 22 invece ne prevede 15): presidente, vice presidente, tre membri nominati uno ciascuno dai Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e degli affari esteri; uno designato dal consiglio comunale di Venezia, uno dal consiglio provinciale di Venezia ed uno dal consiglio regionale del Veneto; sei cooptati a scelta da una lista di nomi indicati dalle associazioni sindacali e professionali.

È quindi un sistema misto, dove la formazione del consiglio direttivo è divisa a mezzadria o a terziaria: governo, associazioni sindacali e associazioni professionali.

All'articolo 11 sono precisate le attribuzioni ed i compiti del consiglio direttivo.

L'articolo 12 stabilisce la durata dei mandati presidenziale e consiliare, fissata in un quadriennio. Si precisa che i membri del consiglio direttivo non possono essere immediatamente riconfermati: e ciò a mio avviso è un bene, perchè si evitano così le cristallizzazioni dei vari personaggi, si eliminano le baronìe che sono sempre deleterie

All'articolo 13 si fissano le convocazioni obbligatorie del consiglio direttivo, gli adempimenti a cui esso è tenuto e le condizioni di validità.

L'articolo 14 parla del collegio sindacale che deve essere formato di cinque membri (in rappresentanza: del Ministero del tesoro, della pubblica istruzione, del bilancio e programmazione economica, del turismo, e uno in rappresentanza del consiglio comunale di Venezia). Si parla inoltre dei suoi compiti di sindacato su tutti gli atti amministrativi, non soltanto in riferimento al conto consuntivo, come di solito avviene, ma anche sul preventivo.

Dall'articolo 15 all'articolo 22 il disegno di legge parla dei dirigenti, dell'organico, dei funzionari, loro requisiti e competenze; delle incompatibilità, delle assunzioni, delle responsabilità dei dirigenti e dei funzionari; della loro nomina che avviene per concorso.

Si parla anche della « Commissione tecni-

ca di esperti » che il consiglio direttivo nominerà per ogni settore e degli « esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri », di cui la Biennale può avvalersi. Si parla inoltre del direttore amministrativo, dei suoi compiti, mansioni e funzioni; dei conservatori che, in numero di due, devono presiedere: uno alla biblioteca e all'archivio storico delle arti contemporanee, uno alla fototeca, discoteca, cineteca.

Dall'articolo 23 all'articolo 30 si parla degli atti amministrativi: esercizio finanziario che deve andare dal 1° gennaio al 31 dicembre, ripartizione delle entrate e delle spese. imputazione delle entrate e delle spese ai relativi capitoli, storni (limite del potere di storno rispetto alla previsione: e non è un male perchè di solito è proprio attraverso l'istituto dello storno che — si può dire si fa il funerale di terza classe a tutte le previsioni ad ogni livello: tale limite tuttavia non irrigidisce il bilancio di previsione menomando la possibilità di azione degli organismi responsabili); si accenna agli avanzi di gestione e alla loro destinazione (e qui si aprirà certamente una discussione). Poi, cosa molto importante, si riafferma il criterio del controllo di sola e pura legittimità. Devo dire che altre volte in questo controllo - in linea di principio ammissibile - si è visto un espediente per entrare nel merito dei problemi e perciò nei confronti della sua validità da alcune parti sono state fatte presenti talune perplessità.

Si parla ancora dei tempi di presentazione degli atti amministrativi, deliberazione e comunicazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; del servizio di cassa che si prevede affidato alla tesoreria del comune di Venezia.

Gli articoli 31, 32 e 33 prevedono le « facilitazioni ferroviarie e doganali » a cui è ammessa, senza speciali autorizzazioni, la Biennale. Si tratta di trasporti di opere di arte e delle facilitazioni doganali relative al trasporto delle opere stesse, di mobili e simili, ai quali la Biennale è interessata per la sua attività: è un principio ottimo, perchè si evita in tal modo il grande lavoro amministrativo che sarebbe necessario se ogni volta si dovesse richiedere quella determinata

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10° SEDUTA (7 maggio 1969)

facilitazione o agevolazione. Si tratta ancora delle riduzioni ferroviarie da concedersi ai visitatori durante il periodo delle manifestazioni.

Il secondo gruppo delle condizioni di favore è rappresentato dalle esenzioni fiscali che dovrebbero riguardare l'imposta di ricchezza mobile, l'imposta sui fabbricati e l'imposta sugli affari. Naturalmente su tutte queste operazioni e questi movimenti di capitale, che hanno per soggetto attivo la Biennale, riteniamo doveroso ribadire il concetto dell'esenzione fiscale.

L'articolo 34 sancisce che le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale d'arte contemporanea, sono esenti dal visto di censura. E se ne dà anche la giustificazione, consistente nel fatto che, se non vado errato, i soggetti inferiori ai 18 anni non sono ammessi alle rappresentazioni e mostre della Biennale.

Questo concetto, d'altra parte, era già sancito nel precedente disegno di legge.

Gli articoli 35 e 36 sono puramente formali.

Un cenno mi pare invece meritino le norme transitorie raccolte negli articoli 37 e 38. È detto che « entro quattro mesi dal suo insediamento il consiglio direttivo determinerà l'ordinamento degli uffici e dei servizi e l'organico del personale, le modalità di assunzione, il trattamento economico, le attribuzioni del personale di ruolo e avventizio ». A questo punto c'è una contraddizione tra i due disegni di legge n. 576 e n. 22.

Il disegno di legge n. 576 continua dicendo: « Nella prima attuazione della presente legge e non oltre il quarto mese dalla pubblicazione del regolamento, il personale di ruolo e non di ruolo, assunto anteriormente al 1º gennaio 1967, viene inquadrato, anche se sprovveduto dei requisiti di età e dei titoli di studio, in posti previsti dalle tabelle annesse al regolamento stesso».

E qui è il divario!

Il disegno di legge presentato dal senatore Codignola (n. 22) invece dice: « Entro un mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, il consiglio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per la assunzione del personale previsto dall'articolo 15, per quanto riguarda i posti di ruolo che non siano già coperti regolarmente all'atto del bando... ».

La diversità di propositi emergente dai due testi valse nella precedente legislatura ad affossare la legge. Mi auguro che questa volta ci sia una maggiore disponibilità all'accordo, e il disegno di legge possa percorrere il suo cammino fino alla fine.

Vorrei ora, per completare la relazione, passare all'esame del disegno di legge numero 279, presentato dal senatore Pellicanò e da altri. Esso, per l'annoso problema del « nuovo statuto della Biennale » propone una soluzione diversa da quella esaminata precedentemente, e intesa, come dice la relazione che accompagna il disegno di legge, a trarre la Biennale « fuori dalla palude degli interessi mercantili », a « farne un luogo di proposte significative e non competitive », con conseguente abolizione, quindi, di ogni genere di premi, e ad assicurare ad essa l'interesse e la partecipazione attiva di più larghi ceti di cittadini e di lavoratori.

Le norme che caratterizzano il disegno di legge Pellicanò e lo differenziano dai due precedenti sono quelle contenute negli articoli 1, 2, 3, 10, 11, 15 e 16.

L'articolo 1 definisce la natura della Biennale come di un ente « organizzato in forma di autogoverno esercitato dalle categorie artistiche e culturali interessate, dalle organizzazioni dei lavoratori e dalle rappresentanze popolari », con lo scopo di essere sede di permanente dibattito dei problemi della cultura e dell'arte nella loro connessione con i problemi della società e con lo scopo ancora di diffondere in tutti i settori della popolazione la conoscenza delle opere e delle tendenze contemporanee delle diverse arti.

Sono cose certamente importanti, ma le ritengo più facili a dirsi che a farsi, nè poi mi sembra che tutto il complesso del disegno di legge si presti più di quanto si possano prestare gli altri disegni di legge a raggiungere questi obiettivi, alcuni dei quali — bisogna riconoscerlo — sono apprezzabilissimi, concreti e di immediata attualità, altri invece sfumano nel vago.

È palese comunque lo sforzo, da parte dei presentatori di questo disegno di legge, di fare della Biennale uno strumento al servizio di una concezione dell'arte come di un fenomeno non individuale o di élite, ma di massa, sia nelle sue origini che nelle sue finalità

Ora qui io, almeno personalmente, sento il dovere di dissentire. Che dell'arte, prodotto dello spirito, tutti i cittadini, tutti gli uomini, debbono partecipare, non v'è dubbio; quindi, quanto alla destinazione dell'arte, io concordo. Ma quanto alla produzione vera e propria dell'arte, se si dovesse ritenerla un fenomeno di massa, collettivo, dovrei fare delle profonde riserve, perchè non credo alla produzione artistica della collettività. So che quando ci si mette in dieci a fare una semplice lettera, non ci si riesce. L'arte, a mio giudizio, è un prodotto così soggettivo che difficilmente si presta ad essere realizzato in équipe.

L'articolo 2, oltre l'organizzazione delle esposizioni, mostre e rassegne tradizionali e la cura della biblioteca, cineteca, fototeca, discoteca e dell'archivio storico delle arti contemporanee, prevede che l'Ente:

1) promuova ed organizzi ogni iniziativa, libera e non predeterminata, idonea allo sviluppo della cultura e dell'arte intese come fatto di massa, del quale siano protagoniste le più ampie cerchie di lavoratori (quindi il campo dell'attività dell'Ente si spalanca non soltanto sui settori di tradizionale intervento e su altre manifestazioni che possono avere collegamento con le iniziative fondamentali del cinema, del teatro, della musica e delle arti figurative, ma anche su qualsiasi fatto che possa essere d'interesse culturale e serva allo sviluppo della cultura e dell'arte);

2) promuova ed organizzi mostre di arti figurative, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, esecuzioni musicali, oltre quelle programmate in ottemperanza ai fini istituzionali e tradizionali dell'Ente (e non soltanto nella sede, a Venezia, ma in tutto il territorio della Repubblica ed anche fuori);

3) metta a disposizione i propri locali, le proprie attrezzature, nonchè l'archivio fotografico, la cineteca, la discoteca, la biblioteca, eccetera, per le surrichiamate iniziative,

Ho l'impressione che l'arco sia troppo vasto e che abbia bisogno di essere ricondotto a dei limiti sia pure ampi ma più precisi e coordinati.

L'articolo 3 dispone che per le sue attività la Biennale « si avvale dei propri locali in Venezia e altresì delle sedi delle gallerie e delle scuole di arte appartenenti allo Stato, alle Province, ai Comuni o ad altri enti pubblici, i quali sono tenuti a mettere a disposizione, gratuitamente, dell'Ente i propri locali e le proprie attrezzature ». In omaggio all'autonomia e al rispetto della proprietà! Sarebbe bello che gli altri enti mettessero gratuitamente a disposizione della Biennale i propri locali e le proprie attrezzature, ma ho l'impressione che ciò sia una pia illusione per le infinite resistenze che si incontrerebbero.

P E L L I C A N O'. Bisogna fare la rivoluzione nella Biennale, rovesciare il sistema di prima, altrimenti siamo sempre allo stesso punto.

L I M O N I , relatore. Ma non bisogna creare dei disordini per arrivare all'ordine nuovo. Non dobbiamo mai dimenticare che ci possono essere interessi organizzati che non hanno niente a che fare con l'arte e con la cultura.

Infine, nel disegno di legge è detto che l'Ente è tenuto ad agevolare in tutto il territorio della Repubblica dibattiti e mostre organizzati da enti locali o da gruppi (gruppi di che?).

E così, mi pare, l'Ente sarebbe alla mercè di tutte le iniziative mosse, magari, da estemporaneità, stravaganza, velleità, capriccio o per non confessati fini, diversi da quelli culturali e artistici.

R E N D A . Questo significa avere poca fiducia nei giovani.

10° SEDUTA (7 maggio 1969)

L I M O N I , relatore. Occorre che l'Ente abbia la possibilità di discernere. Non si può dare la disponibilità delle attrezzature e dei locali a chiunque la richieda. Bisogna organizzare le cose in modo che l'Ente distingua e veda quali sono le iniziative sane da agevolare.

L'articolo 10 si intrattiene sulla composizione del Consiglio di amministrazione. Si prevedono 23 componenti, così distribuiti: tre designati dal Consiglio comunale di Venezia (con votazione limitata a due terzi, onde assicurare la presenza delle minoranze: su questo io sono d'accordo); tre designati dal Consiglio provinciale di Venezia (con la stessa limitazione ai due terzi nella votazione); tre eletti dalle organizzazioni sindacali; uno eletto dagli studenti di architettura di Venezia; uno eletto dagli studenti dell'Accademia di belle arti di Venezia; nove eletti, uno per ciascuno, dalle organizzazioni di categoria (pittori, scultori, grafici; sindacato musicisti italiani; sindacato nazionale musicisti; sindacato autori di teatro; Federazione italiana lavoratori dello spettacolo — macchinisti, facchini, elettricisti, pompieri, eccetera, non escluse le comparse! —; Associazione nazionale autori cinematografici; Associazione autori cinematografici); tre critici (o saggisti) — uno per il cinematografo, uno per il teatro, uno per la musica - eletti dai sindacati della stampa.

Come si vede, viene ignorato — a differenza dei disegni di legge precedenti — lo Stato Esso è chiamato in causa soltanto per dare i quattrini!

L'articolo 11 attiene alle scadenze degli adempimenti obbligatori da parte del Presidente e del Consiglio, nonchè alla durata in carica del Consiglio e del Presidente e ai modi di colmare le vacanze durante il quadriennio.

Importante è rilevare che, mentre i disegni di legge n. 22 e n. 576 non ammettono la riconferma immediata del presidente e dei consiglieri, quello n. 279 consente la rielezione dei membri, e il presidente non è « nominato » dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo (cioè del Presidente del Consiglio dei ministri, che fa quella pro-

posta di concerto con il Ministro degli esteri, il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro della pubblica istruzione), ma è eletto, insieme ai due vice presidenti, dal Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza (e così è tolta la vicepresidenza finora attribuita di diritto al sindaco di Venezia. Ora, siccome Venezia porta, oltre che l'onore, anche il peso di questa istituzione, giacchè provvede alle spese di manutenzione e ad altri oneri, a mio giudizio la vice presidenza di diritto per il suo sindaco dovrebbe essere mantenuta).

L'articolo 15 riguarda le Commissioni tecniche, che sono previste in numero di quattro. Esse non sono nominate dal Consiglio di amministrazione (come è previsto nei disegni di legge n. 22 e n. 576): i loro membri sono eletti dalle categorie interessate.

A queste Commissioni tecniche, che si possono avvalere della collaborazione di esperti italiani e stranieri, sono attribuiti responsabilità e compiti che gli altri due disegni di legge riservano al Consiglio direttivo.

L'articolo 18 tratta del personale. Anche qui c'è notevole differenza rispetto agli altri due disegni di legge. Il segretario generale è un impiegato che viene assunto per concorso (mentre negli altri due disegni di legge esso è nominato dal Consiglio direttivo e scade con questo, dopo quattro anni). I direttori delle quattro Sezioni invece hanno un rapporto di lavoro a termine e possono essere riconfermati (come nelle proposte Caron e Codignola).

Del personale attualmente in servizio non è detto nulla, nè in questo, nè in altro articolo; per cui è da pensare che il personale che sia stato assunto per chiamata, debba, per conservare il posto, sostenere il regolare concorso.

Questi sono i punti di più netta differenziazione fra questo disegno di legge e quelli dei senatori Caron e altri, e Codignola e altri. Nel disegno di legge presentato dai colleghi del Partito socialista italiano di unità proletaria è evidente la volontà di dare una struttura democratica all'Ente, ma essi non hanno, a mio modesto avviso, tenuto ugualmente conto della funzionalità dell'Ente stes-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10° SEDUTA (7 maggio 1969)

so; funzionalità che esige semplicità di strutture e agilità di organi, siano essi elettivi o di nomina dall'alto. E macchinosi alquanto mi sembrano nel complesso la struttura e il funzionamento dell'Ente, quali risultano dalla proposta. Forse i colleghi, sotto l'urgere della contestazione, delle contro-inaugurazioni, delle contro-rassegne, del chiasso estivo 1968...

GIANQUINTO. Non lo chiamerei « chiasso ».

LIMONI, relatore. È stata una gran chiassata in cui si sono levate voci valide e voci non valide. Del resto la parola « chiasso » è stata usata anche in un articolo di Dorigo — che è particolarmente aperto alle idee della sua parte, senatore Gianquinto — nel quale si legge: « ... aprire le porte alla sperimentazione, al dibattito vuol dire aprire le porte alla confusione »; e continua: « a questo modo si dà che chi più fa chiasso più ha ragione ». Quindi anche a me sembra di poter usare la parola « chiasso » senza che essa debba suscitar proteste.

Forse i colleghi si sono lasciati prendere la mano ed hanno creduto di interpretare come manifestazione di maturità democratica quelle che furono o esplosione di controinteressi altrettanto commerciali quanto quelli che non sempre erano stati estranei alla impostazione delle rassegne e mostre ufficiali, o ottusa anarcoide opposizione strumentalizzata a fini che nulla hanno a che fare con l'arte.

Ritengo preferibili i disegni di legge precedentemente esaminati e particolarmente il n. 576 che proporrei come traccia-canovaccio della nostra discusione.

Ma prima di affrontare il dibattito vorrei dire una parola sul disegno di legge n. 526 dei colleghi comunisti.

La proposta comunista non presenta una soluzione del problema *huc et nunc*. Essa ha l'aria di essere — o uno può sospettare che essa sia — un'abile fuga in avanti.

Temo che in tempi di contestazione globale, quando c'è pericolo (o certezza) di essere immediatamente scavalcati e superati, per ardite che siano le antitesi che si contrappongono alle tesi in atto; quando, come ai giorni nostri, pare che sia impossibile operare, da qualsivoglia posizione, nuove sintesi, prudenza vuole che non ci si pronunci, perchè in tal modo non si offre ai contestatori — che possono sempre servire — appigli all'escalation contestativa.

Una disinvolta fuga in avanti è la proposta del collega senatore Gianquinto. In sostanza essa dice: non risolviamo ora il problema di dare uno statuto nuovo alla Biennale, apriamo piuttosto un'epoca di « sperimentazione »; da questa sperimentazione ricaveremo, nel tempo che si rivelerà necessario, gli elementi per trasformare la Biennale veneziana, da quella cosa morta che essa è, in quella « permanente struttura culturale democratica... aperta a tutte le forze di reale rinnovamento della cultura e della società ». Si ritiene infatti che la crisi della Biennale sia lo specchio della più vasta e generale crisi della cultura nazionale.

E attraverso questi ragionament₁ i colleghi comunisti arrivano a proporre la sperimentazione.

Come si attua la sperimentazione?

- 1) La gestione della Biennale è affidata al comune di Venezia.
- 2) Le strutture culturali, tecniche, edilizie della Biennale devono essere messe a disposizione per « la sperimentazione che si attua: a) mediante assemblee di dibattito e di lavoro, gruppi di studio e di ricerca, incontri, gruppi di specializzazione e di produzione artistico-culturale, anche con la partecipazione attiva di lavoratori, studenti, giovani e pubblico; b) mediante iniziative libere da condizionamenti esterni, che attraverso seminari, laboratori e gruppi creativi dovrebbero attuare gli operatori di tutte le arti e soprattutto i giovani; c) mediante l'organizzazione permanente in Venezia di esposizioni, proiezioni, audizioni, rappresentazioni, spettacoli, letture, conversazioni, dibattiti, trasmissioni radiofoniche e televisive. Il tutto immune da censura amministrativa, spese inerenti e conseguenti — quale che sia il promotore — a carico della Biennale.

Tutto ciò si desume dagli articoli 1 e 2.

6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

10^a SEDUTA (7 maggio 1969)

L'articolo 3 stabilisce chi sono coloro che hanno diritto di partecipare alla sperimentazione in base a semplice richiesta sia individuale che di organizzazioni. Vi sono elencati: operatori artistici e culturali, compresi gli artigiani, sia italiani che stranieri...

G I A N Q U I N T O . Ho parlato di operatori dell'artigianato artistico...

L I M O N I, relatore. ... studenti e docenti di accademie, centri di formazione artistica, di tutte le università e istituti universitari italiani e stranieri; studiosi, critici, giornalisti sia italiani che stranieri; appartenenti a circoli culturali ed organizzazioni del tempo libero... A questo punto vorrei aprire una parentesi per sottolineare che allora anche l'associazione bocciofili, quella della caccia e della pesca, le associazioni sportive possono partecipare alla sperimentazione! Quante sono? Il senatore Gianquinto dovrebbe essere più chiaro per indicarci come uscire dal ginepraio in cui ci cacceremmo e come evitare la decomposizione dell'Ente stesso che a mio parere in tal caso sarebbe inevitabile.

G I A N Q U I N T O . Non mi pare il caso di fare polemiche inutili perchè è chiaro che il giocatore di bocce non si interesserà mai alla sperimentazione della Biennale.

L I M O N I , *relatore*. A maggior ragione allora mi pare sia necessario ed opportuno stabilire delle esclusioni.

Comunque l'elenco continua: operai, contadini, tecnici, impiegati di fabbriche, di aziende di produzione industriale, agricola e terziaria che ne facciano domanda individualmente o attraverso commissioni interne, sindacati o circoli.

Non sarebbe stato più semplice dire « tutti », senza ricorrere alla citata demagogica specificazione? Bastava dire che coloro che hanno diritto di partecipare alla sperimentazione sono tutti, abbracciando così anche coloro che sono al di là dei tutti.

All'articolo 4 è detto che tutti i sopramenzionati interessati costituiscono l'« assemblea dei partecipanti » (immaginiamoci un'assem-

blea di tutta la gente che abbiamo citato!) e decidono in merito alle attività di cui si è sopra discorso (articolo 2); eleggono un comitato di direzione che resta in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea e che è organo esecutivo dei deliberati dell'assemblea stessa. Si provvederebbe così alle necessità presenti.

Quanto al futuro — cioè all'ordinamento della nuova struttura culturale-artistica permanente di Venezia — provvederà un gruppo di lavoro, eletto anche esso dall'assemblea, il quale sulla base della sperimentazione e dei dibattiti, entro due anni dalla sua elezione, indicherà le linee generali e formulerà le proposte relative al nuovo ordinamento. Credete che così si snellisca l'attività dell'ente? Prima si fa questa grande assemblea dei partecipanti, poi si eleggono i membri di questo gruppo di lavoro che poi entro due anni formulerà proposte...

Dette proposte dovranno essere presentate al Parlamento, al Governo e al Consiglio comunale di Venezia. A qual fine non è detto. Chi dovrà, sulla base delle proposte frutto della sperimentazione, elaborare il nuovo statuto della Biennale? Silenzio? Si, silenzio, da questa parte: perchè possa durare — Dio sa fino a quando — il chiasso (inevitabile) della sperimentazione.

G I A N Q U I N T O . La risposta all'interrogativo è semplicissima: il Parlamento. Non occorre dirlo esplicitamente perchè non c'è alcuna possibilità di incorrere in errori.

L I M O N I , *relatore*. Devo ribadire che nel disegno di legge, così come è formulato, io non ci ho visto chiaro su questo punto.

Due proposte soltanto, fra le molte contenute in questo disegno di legge, mi sembrano accettabili, sia pure con qualche correzione. La prima è contenuta nell'articolo 9 e riguarda la sistemazione del personale; la seconda è relativa alle fonti di finanziamento dell'Ente, fra le quali è collocato lo « storno del 3 per cento del contributo attribuito ai film ammessi alla programmazione obbligatoria a norma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che per il previsto

perioco di cinque anni realizzino un incasso lordo semestrale superiore a 50 milioni.

Certi altri punti della legge potrebbero essere considerati per opportune contaminazioni: parlo di contaminizaione in senso latino, cioè di fusione: tutti sanno che gli scrittori di commedie e simili nei tempi antichi si rifacevano molto alla *contaminatio* che era accettata ed apprezzata.

Ma tutto il resto del disegno di legge anzichè un salto di qualità rispetto al passato, mi pare un rifugiarsi nel futuro per evitare di impegnarsi in concreto, responsabilmente nel presente.

Conclusione. Onorevoli colleghi, dopo l'uragano estivo dello scorso anno, la necessità di dare uno statuto adeguato alle esigenze che stanno alla base della crisi della Biennale si impone. Il consiglio direttivo che uscirà dall'applicazione di questa legge non potrà non fare una sperimentazione ad hoc, che tenga conto dei fatti e delle idee che hanno mosso gli avvenimenti di questi ultimi mesi. Anzi, gli organi amministrativi della odierna Biennale si sono mossi già sul piano di una concreta sperimentazione, che certamente dovrà essere allargata e approfondita.

A Venezia — scrive un altro giornalista (sono stati molti i giornalisti che in queste ultime settimane hanno scritto sull'argomento della Biennale) — comincia l'era della sperimentazione, della ricerca di nuove forme di partecipazione di una democrazia nella testimonianza artistica liberata dai vecchi schemi. D'ora in poi a Venezia, intorno alla Biennale, si impone meno turismo e più cultura. Una scelta che costerà; sarà un sacrificio di cassetta, ma noi riteniamo che sia necessario per la salvaguardia della bellezza artistica e culturale di questa istituzione.

E quanto più presto daremo alla Biennale un nuovo ordinamento, tanto più presto rinnoveremo l'azione dell'Ente nell'interesse della cultura e dell'arte, liberandola da tutte le scorie propagandistiche, commercialistiche, industriali, mondane, che servono esclusivamente a fini di cassetta, non di arte.

Per questo, onorevoli colleghi, raccomando vivamente l'approvazione del provvedi-

mento sulla base dei disegni di legge n. 22 e n. 576, con le possibili integrazioni dagli altri due, n. 279 e n. 526, anch'essi all'esame della nostra Commissione.

P R E M O L I . Signor Presidente, sarò telegrafico. Mi era parso che questa mattina si dovesse ascoltare soltanto la relazione dell'onorevole Limoni, rimandando la discussione ad un'altra seduta. Siccome però questo provvedimento mi sta veramente molto a cuore e io la settimana prossima non potrò partecipare ai lavori della Commissione, desidero fare adesso una breve dichiarazione.

Il disegno di legge illustrato dal relatore mi sembra un buon provvedimento ma contiene, a mio giudizio, alcuni difetti che dovrebbero essere eliminati.

Comunque i due disegni di legge d'iniziativa del senatore Caron ed altri e d'iniziativa del senatore Codignola ed altri mi sembrano identici in questi tre difetti che ritengo di dover segnalare. Il primo è un difetto di astrattezza e si riscontra nell'articolo 2, lettera e), di entrambi i provvedimenti, là dove si dice che la Biennale organizzerà anche delle mostre all'estero. Non riesco veramente a comprendere come la Biennale possa avere il monopolio di queste mostre all'estero, praticamente togliendo ad altri enti la possibilità di organizzarle.

CODIGNOLA. Perchè monopolio? È una iniziativa presa in base al principio della libera concorrenza.

PREMOLI. Comunque è un difetto di astrattezza: io non ho mai visto queste mostre all'estero!

La seconda osservazione — che a mio giudizio e veramente grave — debbo farla a proposito della nomina del Presidente. All'articolo 8 dei due provvedimenti è detto, infatti, che il Presidente verrà nominato dal Consiglio dei ministri il quale lo sceglierà tra una rosa di nomi proposta dal Consiglio comunale della Città. È da tenere presente che il Vice presidente è il sindaco di Venezia e in definitiva rappresenta praticamente la maggioranza del Consiglio co-

munale. Il Vice presidente è parte determinante nella nomina del proprio Presidente. Senza considerare poi che veramente sarebbe meglio dire: « sentito il Consiglio comunale », perchè non vedo come una personalità di fama internazionale possa accettare di essere discussa da un Consiglio comunale in una discussione che non può certamente essere limpida quando il Vice presidente dell'Ente, come sindaco di Venezia, è parte determinante nella nomina del suo Presidente.

La terza ed ultima osservazione riguarda l'articolo 10 dei due disegni di legge in questione, e precisamente la composizione del Comitato direttivo. Si dice che del Comitato direttivo fanno parte tre membri designati uno dal Ministero del turismo, l'altro dal Ministero della pubblica istruzione e il terzo dal Ministero degli esteri, scelti tra pittori, scultori, autori del cinema. del teatro e della musica. Ora io dico: giustissimo che in un organo culturale ci sia una massiccia rappresentanza di artisti, giustissimo che questa rappresentanza costituisca la maggioranza nel Comitato direttivo, ma che i tre Ministeri si facciano essi stessi rappresentare da un pittore, da uno scultore, eccetera, ignorando praticamente gli alti funzionari dello Stato (Direttore generale delle belle arti, Direttore generale degli affari culturali, Direttore generale dello spettacolo), questo significa proprio che lo Stato non ha nessuna fiducia nel valore culturale dei propri funzionari! A Venezia abbiamo, per esempio, il Sovrintendente alle gallerie, il Sovrintendente alle belle arti. È mai possibile che il Ministero della pubblica istruzione non trovi di meglio per farsi rappresentare che uno scultore o un pittore? Evidentemente il Sovrintendente alle gallerie avrà ben qualcosa da dire; il Sovrintendente alle belle arti avrà pure qualcosa da dire! Questo Comitato direttivo ha certamente grossi problemi artistici da risolvere, ma anche problemi di amministrazione. Questa mi sembra che sia veramente una grave lacuna.

PRESIDENTE. Senatore Premoli, insiste nella sua richiesta di rinvio?

PREMOLI. È una preghiera che rivolgo alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta, sospesa in sede redigente alle ore 12,10, riprende in sede deliberante alle ore 12,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Ripristino in via transitoria di classi ad
ordinamento speciale presso gli istituti
professionali per il commercio e femminili e riconoscimento dei diplomi di qualifica » (533)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ripristino in via transitoria di classi ad ordinamento speciale presso gli istituti professionali per il commercio e femminili e riconoscimento dei diplomi di qualifica». Dichiaro aperta la discussione generale.

DONATI, relatore. Come è noto, la legge 13 luglio 1965, n. 884, ha provveduto all'istituzione di particolari sezioni di istituto tecnico (per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) tese a sostituire certe sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio e in quelli femminili, che fino ad allora avevano operato con corsi quadriennali e triennali. La citata legge, però, prevedeva anche una norma transitoria con la quale venivano create classi suppletive ad ordinamento speciale allo scopo di far completare, agli alunni in possesso del diploma di qualifica degli istituti professionali, il ciclo di studi fino a portarlo ad un quinquennio. Il funzionamento di tali classi veniva limitato fino all'anno scolastico 1967-68, quindi già dall'anno scolastico in corso queste classi non dovrebbero più aver funzionato.

Ora, con il disegno di legge in discussione, si propone il ripristino delle dette classi ad ordinamento speciale in considerazione della modesta diffusione realizzata tuttora su scala nazionale dalle sezioni del nuovo istituto tecnico.

Debbo dire che il provvedimento mi lascia fortemente perplesso; queste classi ad ordinamento speciale furono istituite con carattere di transitorietà e fummo noi stessi a votare questa disposizione mentre davamo vita ad un nuovo tipo di istituto tecnico che aveva il compito di differenziare esattamente l'istruzione tecnica dall'istruzione professionale.

Il ripristino di queste classi ad ordinamento speciale mi preoccupa anche sotto un altro aspetto. Il Gruppo comunista ha presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge attraverso la quale non solo conferma l'orientamento espresso da questo disegno di legge, presentato dal ministro Sullo, ma addirittura propone l'istituzione di una serie di classi aggiuntive di ogni tipo presso scuole, istituti tecnici, istituti professionali e addirittura presso ospedali, e via di seguito, con lo scopo preciso di prefigurare una certa impostazione della riforma degli istituti professionali.

Le domande che si è portati a fare di fronte a questo disegno di legge sono le seguenti: perchè ripristinare queste classi ad ordinamento speciale, queste classi aggiuntive degli istituti professionali? Perchè chiedere, in sostanza, ai parlamentari molti dei quali hanno votato l'istituzione transitoria di queste classi e la creazione di un nuovo istituto tecnico che esercitasse le funzioni svolte da questi corsi suppletivi dell'istituto professionale — di rivedere la loro posizione e di lasciar sopravvivere due istituti in concorrenza? Evidentemente la risposta non può essere che questa: tutto ciò si fa dietro pressione di pochi interessati. Ma siffatta presentazione non sembra possa giustificare una deliberazione che potrebbe condizionare la futura riforma dell'istruzione professionale in Italia.

Occorre, semmai, discutere sull'istruzione profesisonale e non prefigurare un tipo di riforma, in un settore particolare, ignorando il problema generale.

Questo, in realtà, è il motivo di fondo delle mie perplessità, ed è un motivo grave perchè il disegno di legge cura solo un settore dell'istruzione professionale, cioè quello a carattere commerciale: si ignorano quelli a carattere industriale, marinaro, agricolo e via di seguito. Direi che questo disegno di legge, preoccupato di recuperare giovani che hanno capacità e che sono stati sacrificati da una scelta errata, finisce col creare sperequazioni e situazioni discutibili: in sostanza la preparazione professionale, viene frazionata, e mentre una parte è assimilata ad una istruzione tecnica vera e propria, un intero settore, quello della preparazione professionale, viene abbandonato (forse al Ministero del lavoro). Uno dei dubbi che nasce leggendo questo disegno di legge è proprio questo: se l'istruzione a carattere professionale deve essere tesa non alla preparazione di personale qualificato, ma sostanzialmente allo sbocco universitario è chiaro che la vera qualificazione professionale per gli operai, per i piccoli operatori di commercio, per i piccoli operatori dell'agricoltura, deve essere demandata ad altri.

 $P\ I\ O\ V\ A\ N\ O$. Le assicuro che questa non è la nostra intenzione.

ROMANO. Ad ogni modo, il disegno di legge in esame risale agli accordi di Governo!

DONATI, relatore. Sto esponendo i problemi che il provvedimento solleva.

P I O V A N O . Però ella si è riferito al disegno di legge presentato dal Gruppo comunista alla Camera dei deputati...!

Può star certo che non abbiamo alcuna intenzione di demandare l'istruzione professionale al Ministero del lavoro.

D O N A T I , relatore. Se orientiamo l'istruzione professionale a certi fini, cioè praticamente alla preparazione tecnica e universitaria, evidentemente dobbiamo in qualche modo preoccuparci anche di creare

una scuola che assicuri la preparazione della manodopera qualificata e specializzata, settore, tra l'altro, nel quale in Italia siamo già carenti.

I problemi che sorgono da questo tipo di impostazione — che voleva tendere probabilmente solo a soddisfare le esigenze di un gruppo di interessati — sono di così vasta portata che meritano una attenta meditazione. Questo per quanto riguarda l'articolo 1.

Su due aspetti del provvedimento al nostro esame, invece, convengo pienamente: il primo concerne il riconoscimento della qualifica degli istituti profesisonali nel mondo del lavoro, il secondo è relativo al riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali ai fini dei pubblici concorsi. Ritengo, infatti, che uno dei motivi fondamentali che hanno ridotto le iscrizioni nelle scuole professionali sia proprio il mancato riconoscimento della qualifica che si raggiunge attraverso gli istituti professionali.

Quindi, mentre la mia perplessità è estrema sulla prima parte del disegno di legge, la mia adesione è completa sulla seconda parte. Credo anzi — e questa mia opinione potrà non trovare conforto in quella di molti colleghi — che una delle maggiori preoccupazioni che dovremmo avere sia quella di elevare l'istruzione professionale intesa come strumento di preparazione di una manodopera qualificata e specializzata: per dignità, questa, in una società progredita, non è inferiore in alcun modo alla manodopera che ha una preparazione tecnica o addirittura una preparazione universitaria.

Il sistema di abbandonare la preparazione professionale a corsi di varia natura, finanziati in vario modo ed organizzati nelle più diverse forme, non ha mai trovato presso di me buona considerazione. I colleghi che mi hanno seguito nei lavori di questa Commissione lo sanno bene: io ritengo che dobbiamo fare il possibile perchè l'istituto professionale raggiunga veramente i suoi scopi.

Comprendo l'esigenza di non condannare alcuno ad una preparazione inferiore alle sue capacità e sono apertissimo a cercare le forme di recupero che si profilassero opportune nel periodo dell'istruzione professionale, ma certamente con una serietà e un impegno che evitino di moltiplicare inutilmente i diplomati e che tendano veramente a recuperare gli elementi effettivamente capaci. Solo così potremo elevare la scuola di massa a scuola di élite, cioè a dare alla massa una preparazione di élite.

Concludo, quindi, invitando i colleghi a meditare attentamente sul primo punto del disegno di legge, quello relativo al ripristino delle classi di ordinamento speciale, tenendo presente, tra l'altro, che non vi è alcun motivo per negare ai licenziati dell'anno scorso quel diritto a frequentare le classi speciali, che invece verrebbe concesso ai licenziati di questo anno.

R O M A N O . Signor Presidente, mi permetta di domandare a nome di chi ha parlato il senatore Donati.

DONATI, relatore. Ho espresso delle opinioni personali.

R O M A N O . A questo punto sorge la questione che abbiamo sempre sollevato, a proposito del relatore di maggioranza. Noi sappiamo che c'è una maggioranza che si esprime attraverso il Governo che ha presentato questo disegno di legge e una maggioranza che si esprime attraverso determinati accordi che conosciamo e che prevedono cose del tutto diverse da quelle dette dal relatore, senatore Donati. Come si pone, rispetto a questa maggioranza, l'opinione ora illustrata dal senatore Donati?

Mi dispiace che debba essere io, esponente dell'opposizione, a dover fare rilievi del genere e ricordare che gli accordi di Governo, tra l'altro, prevedono lo sbocco universitario dell'istruzione professionale.

Se dovessimo accettare la relazione del senatore Donati come relazione di maggioranza, noi non avremmo da fare altro che chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea. Il fatto è che in questo momento non siamo assolutamente d'accordo colla posizione espressa dal senatore Donati, mentre siamo sulla linea che il disegno di legge presentato dal Governo esprime ed

10° SEDUTA (7 maggio 1969)

anzi ci riserviamo di suggerire che sia costituita una Sottocommissione per un suo esame preliminare.

Noi, infatti, riteniamo che non sia giusto limitare questi corsi esclusivamente ad alcuni istituti professionali, e che a tutti gli istituti professionali esistenti debba essere data la possibilità di integrare i corsi di studi con l'ammissione all'Università di quei giovani che rivelino particolari capacità.

PIOVANO. Noi riteniamo che non c'è motivo di incrementare ulteriormente, per esempio, la Facoltà di economia e commercio, mentre utilmente potrebbero essere avviati agli studi universitari quei giovani che, avendo frequentato il corso di studi professionali e avendolo integrato con un biennio di preparazione, abbiano rivelato attitudini per gli studi universitari.

Comunque, se la maggioranza è d'accordo sull'opportunità di andare avanti sulla linea indicata dal disegno di legge d'iniziativa governativa, si potrebbe costituire una Sottocommissione per il riesame della questione e per la rielaborazione di un nuovo testo del disegno di legge così che la Commissione possa procedere celermente all'approvazione.

Noi riteniamo che l'approvazione di questo provvedimento sia urgente: siamo alla fine dell'anno scolastico e i giovani che stanno per diplomarsi presso gli istituti professionali debbono sapere già da questo momento quello che sarà loro possibile fare alla prossima riapertura autunnale.

B L O I S E . Certo è strano che un relatore, anzichè una relazione favorevole al provvedimento, faccia una relazione contestativa, specie in considerazione dell'impegno, che ormai è pubblico, assunto dal Governo in materia. Il disegno di legge è, infatti, d'iniziativa governativa e intende aprire il discorso su tutti gli istituti professionali secondo, appunto, gli impegni assunti dalla maggioranza. Non vedo perchè dovremmo avere delle perplessità: se mai dovremmo domandarci se non sia il caso di allargare la portata del disegno di legge. Una cosa è certa, comunque: occorre cercare di portare

l'istituto professionale al livello delle altre scuole, anche per incoraggiare i giovani a frequentare questo tipo di scuola.

La materia è senza dubbio complessa e richiede tempo. Ma bisognerà pur cominciare a modificare le strutture della scuola professionale, e questa è una prima occasione. Questo discorso può essere propedeutico rispetto a quello, generale, per una sistemazione definitiva degli istituti professionali, che verrà nel contesto della riforma degli istituti secondari. Ma intanto, cominciamo a fare qualche cosa che serva a preparare il disegno di legge generale.

BALDINI. Signor Presidente, mi pare che il problema veramente meriti di essere esaminato e approfondito. Sono quindi favorevole all'accoglimento della proposta del senatore Romano di formare una Sottocommissione che potrebbe cominciare a lavorare anche oggi pomeriggio o domani.

PIOVANO. Vorrei soltanto fare presente, peraltro, che la formazione di una Sottocommissione — la cui proposta mi trova consenziente — postula però che sussista un minimo di piattaforma comune negli orientamenti. I comitati ristretti lavorano quando esiste un minimo accordo di base. Poichè la posizione della maggioranza della Commissione è diversa da quella del relatore Donati, è chiaro che una tale Sottocommissione è da escludere del tutto.

PRESIDENTE. Allora rinviamo ad un dibattito più ampio. Successivamente, vedremo se la piattaforma per la costituzione della Sottocommissoine vi sia.

BLOISE. Io mi dichiaro contrario ad un rinvio perchè, in fondo, non faremo più in tempo. In proposito vorrei sentire, dopo quella del relatore, anche l'opinione di altri colleghi democristiani, per esempio del senatore Spigaroli.

FARNETI ARIELLA. Vorrei fare qualche considerazione. Quando discutemmo in Aula le varie mozioni sulla scuola, affrontai di proposito il problema degli isti-

10° SEDUTA (7 maggio 1969)

tuti professionali: rammento che l'allora ministro Sullo — che ritengo non parlasse a titolo personale ma in rapporto a decisioni assunte nell'ambito del suo Ministero e del Governo — affermò che era intenzione del Governo operare nel senso indicato dal presente provvedimento che, infatti, il Consiglio dei ministri aveva già esaminato. Un disegno di legge che — disse il ministro Sullo pur non affrontando ancora il problema di carattere generale, intendeva però avviare gli istituti professionali verso la possibilità di accesso anche a studi di carattere superiore. C'era dunque un'intenzione della maggioranza in questo senso, anche se indubbiamente il disegno di legge è restrittivo, in quanto non riguarda tutti gli istituti professionali.

Vorrei anche ricordare il fatto che da tempo gli istituti professionali sono in agitazione: le richieste avanzate sono note, e rispetto ad esse, in un certo senso, l'onorevole Sottosegretario ha dato anche delle assicurazioni. Infine è stata recentemente emanata un'ordinanza del Ministero che riguarda gli esami integrativi e i passaggi ad istituti tecnici.

Tra non molto l'anno scolastico terminerà: con una certa urgenza occorrerà far conoscere agli studenti degli istituti professionali quale sarà il loro destino, quali sono le nuove prospettive. Da parte del gruppo della Democrazia cristiana non vi dovrebbero essere dunque obiezioni sostanziali, tanto più che il senatore Donati si è espresso apertamente in merito. Concludendo: a mio parere, una Sottocommissione può essere utile, ma a condizione che si voglia veramente affrontare, e subito, il problema.

S P I G A R O L I . Dal momento che i colleghi, giustamente, desiderano conoscere il punto di vista della Democrazia cristiana, ritengo, in questo momento, di poter dire che il Gruppo democristiano è favorevole all'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato.

È stata peraltro sostenuta l'opportunità che non ci si limiti ad un provvedimento di carattere settoriale. Riconosco che vi sono istanze valide a sostegno di quest'afferma-

zione: del resto, il mio gruppo è firmatario di un ordine del giorno tendente a consentire agli studenti capaci e meritevoli di queste scuole di poter raggiungere anche gli studi universitari. Ma non vi è dubbio che in questo modo, il problema prende un nuovo aspetto. Vogliamo cogliere l'occasione di questo provvedimento per prendere in esame non un solo gruppo, ma tutti gli istituti professionali? Questo è il nuovo quesito. Non sono in grado, in linea di massima, di dare una risposta. Il mio Gruppo è certo orientato verso una riforma degli istituti professionali, però non sono in grado di dire se esso ritenga che il problema possa essere affrontato nell'ambito della riforma generale degli istituti secondari di secondo grado o a parte, e addirittura in questa sede. Perciò riterrei opportuno un breve rinvio: avrei il tempo per approfondire questi punti. Comunque, se accertassi che il mio Gruppo non ritiene di poter avviare subito un discorso così impegnativo, non credo che una Sottocommissione avrebbe la possibilità di aprire e portare avanti un discorso completo in modo conclusivo.

B L O I S E . Prendiamo atto della disponibilità della Democrazia cristiana, almeno riguardo all'accoglimento del testo governativo. L'esposizione del relatore aveva dato un'impressione diversa.

PIOVANO. La richiesta del senatore Spigaroli è legittima certo, ma anche inopportuna per l'urgenza della questione; premesso questo vorrei precisare che l'alternativa posta dallo stesso senatore sembra impropria: noi non dobbiamo domandarci se dobbiamo approvare questo disegno di legge ovvero discutere la riforma generale degli istituti professionali. La prospettiva è un'altra: esaminare una serie di emendamenti per decidere se inserirli o no nel disegno di legge. È una questione che la Sottocommissione può benissimo discutere. Mi pare che la preoccupazione del collega di parte democristiana sia eccessiva.

P-R E S I D E N T E . Si tratta, dunque, di chiarire se questo disegno di legge ri-

10° Seduta (7 maggio 1969)

specchi la volontà della maggioranza, o se la maggioranza in qualche parte ha idee contrarie. Qualora vi fosse l'intenzione di presentare degli emendamenti la questione si porrebbe in termini diversi, quindi il rinvio potrebbe servire a chiarirla.

BLOISE. C'è un punto fermo, ed quello è che il disegno di legge è accettato anche dalla Democrazia cristiana. Si tratta solo di vedere se saranno presentati emendamenti. Ha ragione il senatore Piovano quando dice che per la discussione degli emendamenti può essere nominato una Sottocommissione.

PRESIDENTE. Per ora non sono stati presentati emendamenti e la Commissione non ne è a conoscenza.

P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il disegno di legge (al quale non sono stati presentati emendamenti da parte del Governo) rientra perfettamente nello spirito degli accordi di Governo. Vorrei precisare, in particolare, senatore Donati, che esso non anticipa nè pregiudica assolutamente la riforma dell'istruzione professionale. Sotto questo profilo, poi, non vedo la ragione dell'alternativa posta dal senatore Spigaroli.

Noi siamo chiamati a discutere il disegno di legge che il Governo chiede sia accolto: con o senza emendamenti non lo sappiamo ancora.

S P I G A R O L I . Devo ribadire che il mio Gruppo è disponibile per l'accoglimento del disegno di legge nel testo governativo. Se si vuole estendere il provvedimento a tutti gli istituti professionali, noi abbiamo la necessità di consultarci in sede di Gruppo prima di prendere una decisione in proposito.

P E L L I C A N I, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io credo che la dichiarazione del senatore Spigaroli costituisca una ragione di più per nominare la Sottocommissione, intesa come strumento per giungere, relativamente ai punti venti-

lati, ad una conclusione. Comunque non siamo ancora alla riforma, siamo nello spirito degli accordi di Governo.

D O N A T I , relatore. Prego il signor Presidente di sostituirmi nell'incarico di relatore poichè non credo di essere in grado di compiere utilmente questa funzione: nutro delle gravi perplessità circa il provvedimento in esame, quindi non posso continuare nel mio incarico.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Donati.

Occorrerebbe ora sapere se emendamenti (e quali) verranno presentati.

B L O I S E . Noi probabilmente ne presenteremo, in senso estensivo.

R O M A N O . I miei colleghi ed io abbiamo già fatto presente che è nostro intendimento allargare il provvedimento a tutti gli istituti professionali di Stato esistenti. Aggiungo ora che, se la maggioranza dovesse insistere per una limitazione del provvedimento ai soli istituti professionali per il commercio, il Gruppo comunista si riterrà libero di fare uso dei propri diritti, per portare sul piano pratico quelle che saranno le sue decisioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali » (164)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Torelli, Baldini, Limoni, Cipellini, Albertini, Bermani e Cagnasso: «Interpretazione autentica dell'ar6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

10^a SEDUTA (7 maggio 1969)

ticolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole regimentali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

L'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, deve interpretarsi nel senso che al concorso previsto in detta norma sono ammessi gli insegnanti ivi indicati indipendentemente dal limite di età.

S P I G A R O L I , relatore. Al fine di provvedere all'insegnamento primario nelle scuole per i militari di leva il ruolo organico dei maestri elementari delle province ove nell'anno scolastico 1967-68 avevano funzionato le suddette scuole, fu aumentato, nel 1967, di un certo numero di posti in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

Tali posti di ruolo di nuova istituzione dovevano essere ricoperti mediante concorso per titoli ed esami: vi erano ammessi gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole reggimentali in questione da non meno di tre anni scolastici, e con buona qualifica.

In sede di applicazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, che stabilisce le disposizioni da me brevemente riassunte, l'Amministrazione, seguendo le norme generali sui concorsi, dovette ammettere ai concorsi ricordati solo gli aspiranti di età inferiore ai 35 anni. La prassi infatti dimostra che ogni volta che il legislatore ha voluto derogare da questa norma generale, lo ha indicato espressamente.

In realtà il legislatore, nel caso in esame, era intenzionato a derogare e solo per una svista la relativa norma venne tracurata. Il provvedimento in esame colma la lamentata lacuna.

È vero che, con un'interpretazione logica della legge n. 1215 in questione, si potrebbe sostenere che non esiste dubbio sul diritto degli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole reggimentali, anche più anziani...

DONATI. È quello che fu detto dal Governo a suo tempo!

S P I G A R O L I . Comunque, in attesa che il problema fosse chiarito, l'Amministrazione ha ammesso con riserva al concorso i candidati di età superiore ai 35 anni; questi hanno sostenuto l'esame e sono stati classificati; ma con riserva e quindi non hanno potuto essere assegnati ad alcun posto. Non resta che sanare tale questione con una esplicita norma di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott ENRICO ALFONSI